

**Previdenza**

**Pensioni**



# *Informazioni Previdenziali*

*( Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni  
e le segnalazioni di provvedimenti e di normative previdenziali )*

Numero - 1  
Novembre 2004

## **Assicurazione Inail – studenti**

### ***La diffusione dell'uso del computer amplia l'obbligo assicurativo***

Con una propria circolare l'INAIL precisa i casi nei quali gli studenti devono essere obbligatoriamente assicurati contro il rischio d'infortuni. L'esigenza della nuova Circolare deriva dalla diffusione dell'uso dei mezzi informatici

## **Prestazioni condizionate al reddito**

### ***Concluse le operazioni di verifica dei redditi 2002 e 2003***

Terminata l'operazione di richiesta dei dati reddituali 2002 e 2003( RED ), l'INPS ha ricalcolato le pensioni minime interessate al regime reddituale degli interessati e, in taluni casi, dei congiunti.

Nel 2003, la richiesta di dichiarare i redditi conseguiti nel 2002 era stata inviata a 6.270.000 pensionati: in quell'occasione, infatti, il Commissario straordinario dell'INPS aveva deciso di non coinvolgere i pensionati ultrasettantenni che, in occasione delle due precedenti campagne reddituali triennali avessero sempre dichiarato di non possedere altri redditi che quelli da pensione.

Sulla base dell'elaborazione delle dichiarazioni acquisite per il 2002, per il 2003 o per tutti e due gli anni, l'INPS ha disposto la ricostituzione delle pensioni il cui importo varia in base ai redditi posseduti. Le ricostituzioni in aumento sono circa 500.000 e verranno effettuate il 1° dicembre 2004, mentre quelle in diminuzione, che sono altrettante, verranno effettuate in occasione del rinnovo, a gennaio 2005.

Con la rata di dicembre, contestualmente all'aumento della loro pensione, i pensionati interessati riceveranno anche gli arretrati relativi alle rate pregresse. In questa occasione, la corresponsione degli arretrati di importo non superiore a 1.500 euro avverrà direttamente a cura della direzione generale dell'INPS, senza l'intermediazione delle sedi locali cui si è sempre fatto ricorso finora: si tratta di un importante riconoscimento dell'affidabilità delle informazioni acquisite in via telematica dai CAAF.

Per quanto riguarda il recupero degli indebiti, invece, ferma restando la correzione dell'importo corrente a gennaio, l'INPS ha rinviato l'inizio delle trattenute a data da destinarsi, per compiere i dovuti accertamenti circa l'applicabilità dell'art. 13 della legge 412/91. In base a tale disposizione di legge, infatti, "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta..... consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite" soltanto quando tali fatti "non siano già conosciuti dall'ente competente".

Questo si verifica quando il pensionato avesse già dichiarato la propria situazione reddituale in anni precedenti con modelli RED non elaborati dall'INPS o quando la situazione reddituale sia desumibile dall'incrocio con i dati in possesso dell'INPS o del Casellario centrale pensionati.

Le comunicazioni ai pensionati interessati dalla variazione dell'importo di pensione e/o dalla formazione di conguagli a debito o a credito sono in corso di spedizione: .

## **Incentivo per il posticipo del pensionamento**

### ***Le circolari definitive dell'Inps non chiariscono tutti i dubbi sul "bonus"***

L'incentivo è stato istituito con l'art. 1 della legge 243/04. Le disposizioni di attuazione dell'incentivo sono state stabilite con decreto Ministeriale. L'inps, così come l'Indap hanno

emanato le circolari attuative del decreto, che non si discostano nella sostanza, mentre la circolare emanata dall' Enpals si differenzia da queste, quando in modo esplicito che " *per coloro che accedono al bonus, non è prevista la possibilità di revoca dell'opzione al fine di ripristinare il regime ordinario di accredito dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*". Inoltre, la data entro la quale è stato ancora possibile stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato in applicazione della normativa di cui all'art. 75 della legge 388/2000 (il "bonus" precedentemente in vigore) viene indicata al 5 novembre 2004, mentre più correttamente la circolare Inps riporta quella della 1° novembre.

Nonostante le informazioni date nelle due circolari Inps (n° 149 e 150 ), sia di carattere normativo, molti dubbi scono rimasti tali. In particolare, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell' Inps ( CIV ) ha evidenziato alcuni problemi normativi che risultano ancora aperti.

Tra di essi:

- 1) l'applicabilità del " bonus" ai dipendenti delle società nate dalle FFSS., visto che la circolare Inps riporta la formulazione ministeriale, cioè l'incentivo spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, purchè risultino iscritti al FPLD o a forme sostitutive dell'AGO. Quanti invece risultino iscritti alla gestione speciale che osserva le norme dell'ex forma assicurativa esclusiva dell'AGO ( cioè quasi tutti) sembrerebbero rimanere fuori del campo di applicazione dell'incentivo.
- 2) l'applicazione dell'incentivo ai lavoratori domestici;
- 3) la possibilità di recedere dalla scelta di rinunciare all'accredito contributivo pur senza andare in pensione e continuando a lavorare;
- 4) l'effetto della rinuncia all'accredito sul requisito dei 3 anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di inabilità e relativa maggiorazione;

## **Incapienti**

### ***Importo aggiuntivo di 154,94 euro in pagamento per le pensioni al minimo con la rata di dicembre 2004***

Per i pensionati Inps, l' importo aggiuntivo erogato ai titolari di pensione o più pensioni il cui importo complessivo annuo non superi quello del trattamento minimo INPS aumentato di 154,94 euro verrà erogato con la rata di pensione di Dicembre '04, mentre per i titolari di pensione Enpals il pagamento avverrà contestualmente alla 13° rata di pensione. Il pagamento sarà effettuato in via provvisoria sulla base dei dati reddituali presenti in archivio o provenienti dal Casellario centrale pensionati, in attesa di verifica dei redditi 2004 che sarà effettuata nel corso del 2005.

## **Accompagnamento**

### ***Per gli invalidi totali diventa più facile ottenere l'indennità di accompagnamento di 436,77 euro al mese.***

Con una recente sentenza la Cassazione ha stabilito che a essa hanno diritto anche coloro che, pur essendo autosufficienti nello svolgimento degli atti quotidiani della vita ( lavarsi vestirsi,ecc..) non sono in grado di uscire dall'abitazione senza l'aiuto di un accompagnatore per provvedere alle proprie necessità.

Questa decisione che ribalta una precedente pronuncia del 2003, riconosce che non si può considerare autosufficiente una persona che ha una autonomia limitata che la obbliga a restare confinata tra le pareti domestiche.

## **Pensioni di invalidità e assegno ordinario di invalidità**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito che i titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità non sono ammessi alla trasformazione del titolo in pensione di anzianità.

## **Decorrenza delle prestazioni di invalidità civile**

### ***Contenzioso giudiziario***

Con sentenza 1227/04, la Cassazione a Sezioni Unite ha risolto il contrasto sulla decorrenza delle prestazioni di invalidità civile, quando il richiedente non abbia raggiunto il requisito sanitario al momento della proposizione della domanda amministrativa, bensì nel corso del procedimento giudiziario.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che i benefici spettanti agli invalidi civili decorrano soltanto dalla data di insorgenza dello stato invalidante così accertato. In via ordinaria, invece, la decorrenza dei benefici connessi allo stato invalidante, sempre che tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa, spetta dal primo giornodel mese successivo a quello di presentazione della stessa richiesta.

## **Pensioni in regime internazionale**

### ***Effetti sull'integrazione al minimo al compimento dell'età pensionabile***

Secondo una prassi consolidata, ai titolari di pensione in regime internazionale, che nel corso dell'anno compiono l'età pensionabile prevista dal regime assicurativo estero, viene inviata la richiesta di comunicare all' Inps le notizie relative alla situazione pensionistica estera.

Pertanto coloro che avevano la pensione calcolata in base ai contributi versati in Italia e all'estero, è che hanno avuto l'integrazione al trattamento minimo, cioè aumentata di una somma che lo Stato italiano corrisponde a chi ha una pensione al di sotto dei limiti di legge, hanno percepito tale importo solo in via provvisoria, per cui appena l'interessato avrà maturato il diritto alla pensione nel paese estero nel quale ha lavorato, l'integrazione verrà tolta.

Nella comunicazione Inps agli interessati viene allegato il Mod. SOSP/TM1, che deve essere compilato in tutte le notizie riguardanti le eventuali pensioni a carico di altri paesi.